

Il giorno 16 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Andrea TRONZANO

DGR 18-7560/2023/XI

OGGETTO:

Definizione dei criteri per l'ammissione al contributo regionale per il ristoro dei danni subiti dai cittadini piemontesi, proprietari di beni mobili registrati distrutti o danneggiati in occasione di eventi calamitosi sul territorio piemontese e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1/2018.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

il Disaster Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) del Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea ha pubblicato a ottobre 2022 uno studio con l'obiettivo di accendere un faro sulla vulnerabilità ai disastri naturali dei paesi europei e rappresenta un primo tentativo per indagare le possibili evoluzioni, attraverso la definizione di un indice basato prevalentemente su dati di Eurostat (ma anche World Bank, Corine, Università di Göteborg e UNESCO);

dallo studio emerge come in Europa l'Italia sia uno dei paesi più vulnerabili alle catastrofi naturali, per i quali in prospettiva la situazione sembra destinata a rimanere stabile, al punto da essere classificati ad "alta vulnerabilità, stabile nel tempo", mantengono cioè un'elevata vulnerabilità per tutto il periodo coperto dallo

studio, 2005-2035;

in Piemonte, i dati relativi alle variabili climatiche, così come l'aumentata frequenza di eventi estremi (ondate di calore, precipitazioni intense e periodi di siccità prolungata) dimostrano come in larga misura il territorio sia già esposto a questi effetti;

le precipitazioni hanno andamenti meno regolari, con periodi di scarsità sempre più frequenti, alternati a precipitazioni intense molto concentrate, come l'ultimo evento del 6 luglio scorso, riconosciuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha colpito il territorio della provincia di Cuneo;

come conseguenza del cambiamento climatico in atto, gli eventi estremi determinano anche in Piemonte danni economici a persone, ecosistemi e interi sistemi produttivi, danni alla salute fino alla perdita di vite umane e irreversibili danni ecologici.

Premesso, inoltre, che il decreto legislativo 1/2018 Codice di protezione civile:

definisce, all'articolo 2, le attività di protezione civile come quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento e ne disciplina le modalità gestionali e procedurali;

all'articolo 7, declina le tipologie degli eventi emergenziali di protezione civile distinguendoli in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice.

Ritenuto opportuno, in questo periodo di grave e prolungata difficoltà economica, prevedere di sostenere i cittadini piemontesi colpiti da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, per ristorarli dei danni subiti esclusi dagli stanziamenti statali, quali quelli sui beni mobili registrati che siano stati danneggiati in modo tale da non poter essere utilizzati in sicurezza, oppure che siano stati distrutti e quindi demoliti, destinati all'uso proprio, intestati a persona fisica e utilizzati per usi privati.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e

Logistica, Settore “Infrastrutture e Pronto Intervento”, a tal fine, con riferimento agli eventi calamitosi per i quali vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 1/2018, ha definito i criteri per l’ammissione al contributo per i ristori dei suddetti danni, tenendo conto in particolare di quanto di seguito riportato:

- i beneficiari possono essere le persone fisiche, residenti in Piemonte e proprietarie dei beni mobili registrati, anche non residenti nei Comuni piemontesi colpiti dall’eccezionale evento meteorologico per il quale è stata dichiarata l’emergenza nazionale;

- il bene mobile registrato, oggetto dell’istanza, deve essere destinato all’uso proprio, intestato a persona fisica e utilizzato per usi privati;

- il danno deve essere tale da rendere inutilizzabile il bene mobile, in quanto ne ha pregiudicato, ai sensi del codice della strada, la regolare circolazione in sicurezza, escludendo i danni alla carrozzeria, in quanto equiparabili ai danni estetici;

- è ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi o indennizzi assicurativi erogati per la copertura dei medesimi danni, purché ciò non superi il 100% della spesa ammissibile sostenuta e nel caso di richiesta superiore a detto importo, si provvederà a ridurre adeguatamente il contributo regionale.

Richiamato che il Commissario delegato all’emergenza, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs 1/2018, si avvale già della collaborazione delle strutture comunali dei comuni colpiti, per la ricognizione e la verifica dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva costituzione dello specifico capitolo di spesa.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

D.Lgs. 1/2018;

D.Lgs. n.33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale a voti unanimi resi nella forma di legge:

DELIBERA

- di approvare i criteri, di cui all'Allegato A e il modulo per la presentazione della domanda di cui all'allegato B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'ammissione al contributo regionale per il ristoro dei danni subiti dai cittadini piemontesi, proprietari di beni mobili registrati distrutti o danneggiati in occasione di eventi calamitosi sul territorio piemontese e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 1/2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva costituzione dello specifico capitolo di spesa;

- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, "Settore Infrastrutture e pronto intervento", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione ed i conseguenti adempimenti, previa adozione della debita determinazione di impegno delle risorse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO REGIONALE E MODALITÀ PROCEDURALI PER CHIEDERE RISTORO DANNI SUBITI DA CITTADINI PIEMONTESE SU BENI MOBILI REGISTRATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI IN OCCASIONE DI EVENTI CALAMITOSI SUL TERRITORIO PIEMONTESE E PER I QUALI È STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 1/2018

BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi regionali sono le persone fisiche, residenti in Piemonte, proprietarie dei beni mobili registrati, che a causa dell'eccezionale evento meteorologico avvenuto in Piemonte e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs 1/2018, abbiano subito danni come definiti ed individuati dal presente documento.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'istanza di contributo regionale deve essere presentata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. le persone fisiche, residenti in Piemonte e proprietarie dei beni mobili registrati, anche non residenti nei Comuni piemontesi colpiti dall'eccezionale evento meteorologico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, purché la presenza nei suddetti territori del bene mobile per cui richiedono il contributo sia dai medesimi comprovato in maniera certa (per residenza, domicilio, sede lavorativa o per turismo con presenza registrata) nel giorno, nel momento e nell'area interessata dall'evento e per cui sia stato riconosciuto lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.lgs 1/2018;
- b. il bene mobile registrato, oggetto dell'istanza, deve essere destinato all'uso proprio, intestato a persona fisica e utilizzato per usi privati, come da libretto di circolazione ;
- c. il danno deve essere tale da rendere inutilizzabile il bene mobile, in quanto ne ha pregiudicato, ai sensi del codice della strada, la regolare circolazione in sicurezza, come, a titolo esemplificativo, nel caso di danni a parti meccaniche, ai fari, ai cristalli. I danni alla carrozzeria, se non compromettono la sicurezza e il regolare funzionamento del veicolo, sono equiparabili ai danni estetici e, di conseguenza, non sono ammessi al contributo.
- d. per i beneficiari non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articoli 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti;
- e. nel caso di più intestatari del bene mobile registrato, soltanto uno di loro, con delega scritta degli altri cointestatari, potrà presentare la domanda di risarcimento.

SPESE AMMISSIBILI PER RIPRISTINO DEL VEICOLO

Le spese ammesse a contributo sono quelle sostenute per il ripristino dei beni mobili registrati intestati a persona fisica e riferite ai soli danni che li hanno resi inutilizzabili, come sopra descritto.

Il contributo è concesso nella percentuale massima del 50 % del valore del danno ammissibile, con un limite massimo pari a Euro 1.000,00.

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti, necessari al ripristino dei danni come sopra individuati e che sono una conseguenza diretta degli eventi calamitosi per i quali è stata dichiarata l'emergenza nazionale, debitamente comprovati.

È ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi o indennizzi assicurativi erogati per la copertura dei medesimi danni, purché ciò non superi il 100% della spesa ammissibile sostenuta. Nel caso di superamento di detto importo, verrà adeguatamente ridotto il contributo regionale.

In ogni caso l'importo complessivo dei contributi non può superare il valore del relativo bene mobile registrato; nel caso di autovetture il valore di riferimento è il listino dell'usato della rivista Quattroruote, relativo al semestre in cui si è verificato l'evento, mentre per altri mezzi è riferito alle relative riviste di settore. Nel caso di superamento di detto importo, il contributo regionale verrà adeguatamente ridotto.

SPESE AMMISSIBILI PER VEICOLO DEMOLITO

Nel caso di bene mobile registrato distrutto e quindi demolito, il contributo è concesso nella percentuale massima del 50% del valore del listino del mezzo usato e, comunque, nel limite massimo di Euro 5.000,00; nel caso di autovetture il valore di riferimento è il listino dell'usato della rivista Quattroruote, relativo al semestre in cui si è verificato l'evento, mentre per altri mezzi è riferito alle relative riviste di settore.

È ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi o indennizzi assicurativi erogati per la copertura dei medesimi danni, purché ciò non superi il 100% del valore di listino del mezzo usato come sopra definito. Nel caso di superamento di detto importo, il contributo regionale verrà adeguatamente ridotto.

MODALITÀ PROCEDURALI

Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella sezione Bandi-Contributi e finanziamento nel sito istituzionale della Regione Piemonte ovvero sul sito Sistema Piemonte – OO.PP. - Opere Pubbliche nella sezione Ordinanze commissariali alluvioni e calamità naturali, i cittadini che rispondono ai criteri di ammissibilità sopra definiti, possono presentare al Comune, il cui territorio risulta ricompreso nella perimetrazione dell'Ordinanza commissariale relativa alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale, la richiesta di contributo secondo il modulo predisposto dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Infrastrutture e Pronto Intervento" e che, in particolare, deve contenere:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, della presenza in loco del mezzo danneggiato al momento dell'evento calamitoso;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, della tipologia di utilizzo del bene registrato destinato all'uso proprio, intestato a persona fisica e utilizzato per usi privati;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di eventuali ulteriori contributi pubblici o privati erogati o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni oggetto della richiesta.

VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ

L'istruttoria della documentazione prodotta dal soggetto privato è svolta dal Comune a cui è stata presentata l'istanza e che la conclude entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di contributo. L'istruttoria è finalizzata alla verifica documentale del possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo.

Al Comune compete altresì verificare che la richiesta di contributo per i danni al bene mobile registrato danneggiato rispetti le condizioni di ammissibilità.

Nel corso dell'istruttoria, il Comune può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata. Le integrazioni devono essere prodotte entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, pena la decadenza dell'ammissione al contributo.

All'esito delle attività e delle valutazioni di cui sopra, il Comune, entro 15 giorni, comunica il quadro complessivo dei contributi ammissibili, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Infrastrutture e pronto intervento".

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7560-2023-All_2-05_Allegato_B_Modulo.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento